OGGETTO: Recepimento regolamento per le concessioni demaniali temporanee e unità di navigazione ormeggiate.

Su relazione del Sindaco, il quale fa presente che:

- questo argomento è già stato rinviato nella seduta consiliare precedente ;
- che, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la Giunta Comunale entro sei mesi dalla data di approvazione dovrà individuare le aree del demanio lacuale destinate all'occupazione temporanea e all'ormeggio
- che è intenzione della Giunta individuare quali aree quella della Madonnina e quella della darsena. Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la comunicazione prot. n. 3425 del 05.03.2003 con la quale l'Ufficio Demanio Lacuale della gestione associata laghi maggiore – di Comabbio – di Monate e di Varese ha comunicato che l'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13.02.2003 ha approvato il regolamento per le concessioni demaniali temporanee e unità di navigazione ormeggiate su area demaniale;

VISTO il testo del regolamento suddetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;

RICONOSCIUTO di doverlo recepire;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 1 del TUEL;

SENTITO il parere favorevole espresso dal segretario comunale nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. DI RECEPIRE, per le motivazioni in premessa, il regolamento per le concessioni demaniali temporanee e delle imbarcazioni ormeggiate su area demaniale, secondo il testo allegato, come approvato dall'Assemblea della gestione associata nella seduta del 13.02.2003.

2. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del T.U.E.L.

3. DARE atto che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO LACUALE

Laghi: **Maggiore – di Comabbio – di Monate – di Varese**

ex LR 22/98

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO ***(Ente delegato)***

Provincia di Varese

REGOLAMENTO

CONCESSIONI DEMANIALI TEMPORANEE
e
UNITÀ DI NAVIGAZIONE ORMEGGIATE SU AREA DEMANIALE

Approvato dall'Assemblea della Gestione Associata nella seduta del 13/02/2003

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento 3

ART. 2 - Definizione 3

ART. 3 - Identificazione delle aree 3

ART. 4 - Procedura di rilascio 3

ART. 5 - Oneri concessori 4

ART. 6 - Adempimenti dei Concessionari 5

ART. 7 - Norme generali 5

ART. 8 - Rinuncia del Concessionario 5

ART. 9 - Responsabilità 5

ART. 10 - Norme finali 6

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle concessioni demaniali temporanee, così come definite dagli artt. 7 e 71 della DGR n. 10487 del 30/09/2002, e delle unità di navigazione ormeggiate su area demaniale fuori dai porti pubblici regionali.

ART. 2 - Definizione

1. Le concessioni demaniali temporanee sono quelle finalizzate alle occupazioni contingenti per uso esclusivo per esigenze temporanee, che non comportino alterazione e modifiche dei luoghi. A titolo indicativo, ma non esaustivo, si individuano: giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, ecc.

2. Le unità di navigazione ormeggiate su area demaniale non attrezzata, fuori dai porti pubblici regionali.

ART. 3 - Identificazione delle aree

1. I Comuni della Gestione Associata, con deliberazione della Giunta Comunale, individuano su idonea cartografia scala 1:2000, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, le aree del demanio lacuale destinate alle occupazioni temporanee e all'ormeggio delle unità di navigazione.

2. Tali aree sono individuate con:
   - numero d'ordine progressivo;
   - nome caratteristico identificativo della zona o dell'area;
   - numero massimo di unità di navigazione da ormeggiare.

3. Copia della deliberazione, con allegata planimetria, deve essere trasmessa all'Ufficio Demanio Lacuale della Gestione Associata.

4. L'Autorità Demaniale può individuare le aree nell'ipotesi in cui, entro il termine di cui al comma 1, il Comune non adotti il provvedimento. In tal caso il provvedimento deve essere trasmesso al Comune che entro 15 giorni può formulare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

ART. 4 - Procedura di rilascio

1. La domanda per il rilascio della concessione temporanea, in competente bollo e su modello predisposto dall'Ufficio Demanio Lacuale, deve essere presentata all'Autorità Demaniale almeno un mese prima dell'effettiva occupazione.

2. Il modello deve contenere:
   - le generalità del richiedente (*cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico*);
   - l'individuazione dell'area o del bene richiesto (*indicazioni toponomastiche, estratto mappa, estratto rilievo fotogrammetrico*);
   - la superficie, in metri quadrati, dell'area demaniale richiesta;

- la destinazione prevista per l'area demaniale e, nel caso di unità di navigazione, il sistema di ancoraggio;
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione *(nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto, espressi in metri)*, e l'indicazione del tipo di propulsione.
- la durata della concessione richiesta.

3. Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:
   - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme del presente regolamento e che regolamentano la materia;
   - di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
   - di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo e secondo le modalità stabiliti dall'Autorità Demaniale.

4. L'istanza deve essere affissa, per otto giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune dove è sita l'area richiesta in concessione.

5. Le opposizioni all'istanza di concessione devono pervenire all'Autorità Demaniale entro e non oltre sedici giorni decorrenti dal giorno d'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio.

6. L'Autorità Demaniale può evitare le procedure di pubblicazione in caso di urgenza o altre motivazioni che devono risultare dall'atto di concessione.

7. L'Autorità Demaniale deve acquisire il parere del Comune interessato dalla richiesta di concessione.

8. Il parere del Comune deve pervenire all'Autorità Demaniale entro e non oltre quindici giorni dalla data di richiesta. Trascorso tale termine il parere del Comune si intende acquisito favorevolmente.

9. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il termine viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi ritenuti essenziali dalla Autorità Demaniale.

10. Le concessioni saranno rilasciate fino all'esaurimento dei posti disponibili, seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale.

11. Eventuali domande pervenute oltre il limite dei posti disponibili saranno inserite in una graduatoria stilata seguendo l'ordine cronologico del protocollo generale. In caso di rinuncia o decadenza di concessioni assegnate, le ulteriori concessioni verranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria predetta.

ART. 5 - Oneri concessori

1. Le concessioni sono assentite previo pagamento di oneri concessori come previsto alla Legge Regionale n. 22/98 e successive modificazioni e integrazioni e con le agevolazioni previste dalle norme vigenti.

2. Il canone di concessione è determinato in relazione del tempo di effettiva occupazione, calcolato in giorni, fatta salva la prescrizione del canone minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00).

3. Il canone di concessione deve essere corrisposto secondo i modi e i termini stabiliti dall'Autorità Demaniale all'atto del rilascio della concessione.

4. Non è dovuto il rimborso del canone concessorio versato a seguito di rinuncia del Concessionario per motivi non imputabili all'Autorità Demaniale.

ART. 6 - Adempimenti dei Concessionari

1. Il Concessionario deve esporre in modo visibile sull'area in concessione apposito contrassegno identificativo rilasciato dall'Autorità Demaniale.

2. Nel caso di concessione per unità di navigazione ormeggiata su area demaniale il Concessionario dovrà apporre sulla prua della stessa apposito contrassegno adesivo rilasciato congiuntamente alla concessione.

3. Il Concessionario deve corrispondere il canone di concessione secondo i modi e i termini stabiliti dall'Autorità Demaniale all'atto del rilascio della Concessione.

4. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto alla concessione.

5. E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare all'Autorità Demaniale ogni variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

ART. 7 - Norme generali

1. Non è consentita, anche a titolo gratuito, la cessione a terzi della concessione demaniale.

2. Non è consentito occupare un'area diversa da quella richiesta in concessione, né con strutture o unità di navigazione diverse da quelle dichiarate nella domanda di concessione.

3. Qualunque variazione deve essere autorizzata con apposito provvedimento dall'Autorità Demaniale.

4. La non osservanza delle disposizione di cui sopra comporta l'immediata decadenza della concessione demaniale.

ART. 8 - Rinuncia del Concessionario

La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta all'Autorità Demaniale e il Concessionario deve rimuovere e sgomberare l'area oggetto di concessione da eventuali strutture posizionate, ripristinando lo stato originario dei luoghi.

ART. 9 - Responsabilità

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità Demaniale nei riguardi del Concessionario e delle strutture o unità di navigazione presenti su area demaniale in concessione.

2. Parimenti non sono riconducibili responsabilità all'Autorità Demaniale per eventuali danni ed impedimenti conseguenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

3. I Concessionari sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro strutture o unità di navigazione a terzi.

ART. 10 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento si rinvia al Codice della Navigazione, alla L.R. n. 22/98 e succ. mod., alla DGR 10487 del 30/09/2002 e a tutte le norme che regolamentano la materia.